

## **AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

### **DETERMINAZIONE 7 febbraio 2012**

#### **Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l'anno 2010. (12A01544)**

##### **Articolo 1**

1. A partire dal 13 Febbraio 2012, le Aziende titolari di autorizzazioni ad immissioni in commercio (AIC) possono consultare gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua ripartizione regionale, secondo la metodologia allegata (allegato 1, paragrafo 2) che costituisce parte integrante della presente determinazione, attraverso l'indirizzo internet <https://trasparenza.agenziafarmaco.it/> o, in alternativa, attraverso la sezione RIPIANO 2010 del sistema AIFA Front End (<http://front-end.agenziafarmaco.it/>).

2. Le aziende titolari di AIC presentano entro il 27 Febbraio 2012 una "dichiarazione di accettazione del ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010", secondo il modello allegato alla presente determinazione (allegato 2), che deve essere compilata in modo informatizzato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, e trasmessa all'AIFA tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail: [aifa@aifa.mailcert.it](mailto:aifa@aifa.mailcert.it)

3. Le Aziende titolari di AIC coinvolte dalla procedura di ripiano effettuano i rispettivi versamenti alle Regioni in un'unica soluzione, attestandone l'adempimento nella relativa sezione dell'AIFA Front End entro il 16 Marzo 2012. Laddove l'importo del versamento alla singola Regione risultasse inferiore ai 10€ (ossia compreso tra 0,01€ e 9,99€), le Aziende sono esentate dall'effettuazione del versamento.

4. Le Aziende Titolari di AIC che non adempiono agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei termini perentori ivi previsti sono sottoposte ai conseguenti provvedimenti di riduzione del prezzo delle loro specialita' medicinali che hanno concorso allo sfondamento dal tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20%, nei successivi sei mesi.

##### **Articolo 2**

1. Al fine di ripianare lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, lo sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007 a carico del farmacista e del grossista e' incrementato, per i soli farmaci erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA, secondo la metodologia allegata (allegato 1, paragrafo 3) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione.

2. In applicazione del comma 1, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'ad. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 sono rideterminate rispettivamente nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione.

3. La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al 66,65%. Il grossista nella cessione al farmacista applica un valore pari al 69,58%. Il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di IVA e le quote di spettanza sopra individuate.

### **Articolo 3**

1. La presente determinazione sostituisce ogni altra determinazione precedente e incompatibile.

2. Essa diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

*Roma, 7 febbraio 2012*

*Il direttore: Pani*